

PARERE AL MINISTRO PER I RAPPORTI CON IL PARLAMENTO, AI SENSI DEGLI ARTICOLI 1 E 3 DELLA LEGGE 22 APRILE 2021, N. 53, SULLO SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO RECANTE ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA (UE) 2018/1808 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO, DEL 14 NOVEMBRE 2018, RECANTE MODIFICA DELLA DIRETTIVA 2010/13/UE, RELATIVA AL COORDINAMENTO DI DETERMINATE DISPOSIZIONI LEGISLATIVE, REGOLAMENTARI E AMMINISTRATIVE DEGLI STATI MEMBRI CONCERNENTI LA FORNITURA DI SERVIZI DI *MEDIA* AUDIOVISIVI, IN CONSIDERAZIONE DELL'EVOLUZIONE DELLE REALTÀ DEL MERCATO (N. 288)

L'8^a Commissione Lavori pubblici, comunicazioni, esaminato lo schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2018/1808 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 novembre 2018, recante modifica della direttiva 2010/13/UE, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti la fornitura di servizi di *media* audiovisivi, in considerazione dell'evoluzione delle realtà del mercato (n. 288),

premesso che:

la direttiva (UE) 2018/1808, che modifica ed aggiorna la direttiva 2010/13/UE, è volta a creare e garantire il corretto funzionamento di un mercato unico europeo per i servizi di *media* audiovisivi, contribuendo nel contempo alla promozione della diversità culturale e fornendo un livello adeguato di protezione dei consumatori e dei minori;

in particolare, essa intende: estendere alcune regole audiovisive alle piattaforme di condivisione video e ai contenuti audiovisivi condivisi su determinati servizi di *social media*; introdurre flessibilità sulle restrizioni applicabili alle trasmissioni televisive; rafforzare la promozione dei contenuti europei; proteggere i minori e affrontare il tema dell'odio in maniera più efficace; rafforzare l'indipendenza delle autorità nazionali di

regolamentazione, in special modo con riguardo alle posizioni dominanti nel sistema integrato delle comunicazioni;

lo schema in esame, alla luce del primo dei principi e criteri direttivi specifici elencati dall'articolo 3 della legge di delegazione europea 2019-2020, reca un nuovo Testo unico dei servizi di media audiovisivi, che sostituisce integralmente e abroga il vigente Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici di cui al decreto legislativo n. 177 del 2005;

appare da condividere l'attuale assetto delle competenze in materia di verifica del pluralismo informativo come codificato nell'articolo 51 dello schema di decreto, proprio in considerazione della specificità e delle caratteristiche dell'oggetto di tale verifica,

esprime parere favorevole, con le seguenti osservazioni:

- all'articolo 4, comma 1, lettera q), si valuti l'opportunità di rivedere la definizione di «produttori indipendenti», che appare eccessivamente restrittiva rispetto a quella vigente;

- all'articolo 5, si valuti l'opportunità di inserire tra i principi del sistema dei servizi di media audiovisivi, della radiofonia e dei servizi di piattaforma per la condivisione di video anche il contrasto alle strategie di disinformazione;

- all'articolo 7, comma 1, lettera d), al fine di garantire adeguate possibilità di sviluppo del settore radiofonico, si valuti l'opportunità di consentire che uno stesso soggetto possa essere contemporaneamente titolare di autorizzazione radiofonica in ambito nazionale e in ambito locale;

- all'articolo 24, comma 5, si valuti l'opportunità di eliminare la previsione di un nuovo tavolo tecnico di confronto che proceda alla valutazione del sistema delle concessioni e autorizzazioni radiofoniche su frequenze terrestri in tecnica analogica e della relativa copertura, che appare superfluo alla luce delle competenze già attribuite al Ministero dello sviluppo economico e all'AGCOM;

- si valuti l'opportunità di introdurre una specifica sanzione, applicata dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni in caso di violazione dell'articolo 32-*bis*, a tutela della dignità umana e per il contrasto alle espressioni d'odio;

- si valuti l'opportunità di integrare l'articolo 32, con disposizioni volte a prevedere che tutti gli apparecchi idonei alla ricezione del segnale televisivo digitale terrestre, anche se abilitati alla connessione *internet*, abbiano installato il sistema di numerazione automatica dei canali della televisione digitale terrestre e che tale sistema sia agevolmente accessibile;

- all'articolo 34, si valuti l'opportunità di inserire norme sulla qualità di servizi e contenuti audiovisivi trasmessi in modalità lineare e non lineare attraverso *internet*, al fine di evitare fenomeni di congestione delle reti. Tali norme dovrebbero attribuire al Ministero dello sviluppo economico ed all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni il compito di individuare le tipologie di eventi e contenuti di particolare rilevanza per i quali vadano definiti parametri qualitativi, per quanto concerne *standard* di regolarità, continuità del servizio e qualità delle immagini, che i fornitori di servizi media audiovisivi, in chiaro o a pagamento, siano tenuti a rispettare a tutela dell'utenza;

- si valuti l'opportunità di introdurre disposizioni dirette ad adeguare le competenze dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni in materia di indici di ascolto, alla luce del processo di convergenza multimediale favorito dalla digitalizzazione dei contenuti e con un approccio *consumer-centric*;

- al fine di garantire l'effettivo divieto di diffusione di contenuti gravemente nocivi per lo sviluppo psicofisico o morale dei minori, valuti il Governo, all'articolo 43, l'opportunità di uniformare il sistema di classificazione dei servizi *media* lineari e dei servizi a richiesta, valutando altresì l'opportunità di prevedere una esplicita esclusione di messaggi pubblicitari relativi al gioco d'azzardo;

- all'articolo 44, comma 7, si valuti l'opportunità di non introdurre una definizione di "durata programmata" diversa da quella attualmente vigente, che è riconosciuta anche dalla giurisprudenza europea e prevede il calcolo della durata del tempo di trasmissione al "lordo" e non al "netto";

- all'articolo 45, comma 1, si valuti l'opportunità di prevedere che, fino al 1° gennaio 2025, non vi siano riduzioni delle risorse derivanti dal canone di abbonamento, al fine di conferire stabilità al quadro finanziario per l'adempimento degli obblighi di servizio pubblico. Al contempo, si valuti l'opportunità di individuare misure volte a rafforzare la trasparenza nell'utilizzo del finanziamento pubblico e la separazione contabile tra i ricavi derivanti dal gettito del canone e quelli delle attività svolte in regime di concorrenza;

- all'articolo 46, comma 5, si valuti l'opportunità di conservare la formulazione vigente contenuta nell'articolo 39, comma 5, del testo unico;

- all'articolo 47, comma 1, si valuti l'opportunità di sostituire il riferimento alla "razza" con quello all'"etnia";

- all'articolo 50, comma 10, si valuti l'opportunità di chiarire che il piano nazionale di assegnazione delle frequenze radiofoniche in tecnica analogica debba tenere conto dell'esigenza di incoraggiare l'uso efficace e la gestione efficiente delle radiofrequenze, di tutelare i rilevanti investimenti effettuati dalle imprese e di promuovere

l'innovazione e debba inoltre garantire la prosecuzione delle diffusioni radiofoniche legittimamente operanti da parte dei concessionari per la radiodiffusione analogica attive alla data di approvazione del piano. Si valuti inoltre l'opportunità di eliminare il riferimento all'attività di ricognizione e di progressiva razionalizzazione dell'uso delle risorse frequenziali in tecnica analogica, che appare superflua e indeterminata;

- all'articolo 55, comma 2, lettera b), si valuti l'opportunità di quantificare gli obblighi di investimento dei fornitori di servizi di media audiovisivi a richiesta in opere audiovisive europee prodotte da produttori indipendenti in una percentuale tra il 15 per cento e il 20 per cento degli introiti netti annui in Italia, alla luce dei principi di proporzionalità e non discriminazione previsti dall'articolo 13 della direttiva 2010/13/UE, come modificato dalla direttiva (UE) 2018/1808;

- si valuti l'opportunità di modificare l'articolo 55, comma 3, prevedendo che solo gli obblighi di investimento, previsti al comma 2, lettera b), e non anche quelli di programmazione (di cui al comma 2, lettera a)), si applichino anche ai fornitori di servizi di media audiovisivi a richiesta che hanno la responsabilità editoriale di offerte rivolte ai consumatori in Italia, anche se operanti in altro Stato membro;

- con riferimento alla possibilità riconosciuta dall'articolo 57 di intervenire sulle sottoquote con regolamento ministeriale, si valuti l'opportunità di tenere in considerazione l'esigenza degli operatori di disporre di un quadro regolatorio stabile sul quale poter fare affidamento;

- all'articolo 67, si valuti l'opportunità di rivedere il quadro sanzionatorio, alla luce dei principi di ragionevolezza e di proporzionalità di cui all'articolo 3, comma, 1, lettera n), della legge di delegazione europea 2019-2020, nonché dell'esigenza di conferire uniformità nei criteri relativi al presidio sanzionatorio delle norme, selezionando un unico e medesimo criterio - sanzione pecuniaria per singola violazione o percentuale

del fatturato - per tutti i fornitori di servizi tanto sui mezzi di trasmissione tradizionali quanto sulle piattaforme *online*;

- si valuti infine l'opportunità di dare attuazione al criterio di delega di cui alla lettera f) del comma 1 dell'articolo 3 della legge n. 53 del 2021, in materia di misure per il contenimento del livello sonoro delle comunicazioni commerciali e dei messaggi trasmessi dalle emittenti radiotelevisive pubbliche e private nonché dai fornitori di contenuti operanti su frequenze terrestri e via satellite, assegnando i relativi compiti di vigilanza all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.

Sen. Mallegni e Sen. Margiotta, *estensori*

Roma, 20 ottobre 2021